

tutte è così ampia, che sembrerebbe non escluderne alcuna, mentre invece nell'alinea successivo si escludono quelle che si riferiscono agli istituti di carità e di beneficenza.

Mi sembra dunque che invece di rimediare ad un difetto di redazione, se ne produrrebbe un altro.

Quindi io mantengo la redazione della Commissione.

**AIRENTI.** Prendo la parola unicamente per dire esservi la ragione legale, per cui la Commissione doveva adottare e mantiene la dizione del 7° alinea.

La legge trasmette per affinità e parentela *ab intestato* le successioni fino al dodicesimo grado. Ora non essendosi favoriti i gradi di queste successioni che fino al sesto, era ben naturale che si facesse carico degli altri, e li indicasse nel pareggiarli che faceva agli estranei.

Pel di più mantengo quanto si è detto dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la modificazione di redazione proposta dal signor Deforesta.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 2 tal quale venne ora da me letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente o discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire duemila.

« 2° La mobiglia di cui all'articolo 415 del Codice civile.

« 3° Le rendite sul debito pubblico dello Stato.

« 4° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.

« 5° I lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto, o rendita vitalizia non eccedente annue lire 400 od in capitale non maggiore di lire 4000. »

La Commissione emendò l'articolo in questo modo:

« Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore complessivo non ecceda le lire duemila.

« 2° La mobiglia di cui all'articolo 415 del Codice civile.

« 3° I lasciti di danaro, o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.

« 4° I lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto o rendita vitalizia non eccedente annue lire 200.

**MEZZENA.** Domando la parola sul quarto paragrafo.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Signori, non sarò d'accordo coll'onorevole Turcotti sul modo d'interpretare lo Statuto. Il deputato di Varallo non l'avrà a male se io penso diversamente di quanto egli opina oggi ed opinava nella tornata delli 20 corrente mese in occasione della discussione generale della presente legge, e la Camera deciderà, nella sua saviezza, chi più di noi due avrà colto nel segno.

Signori, se il mio emendamento che proposi sull'articolo primo della legge, della quale è caso, fosse stato da voi accolto, certamente ch'io mi sarei taciuto al punto in cui siamo, giacchè il paragrafo primo dell'articolo che abbiamo sott'occhio sarebbe caduto per naturale conseguenza. Ma ora che

la Camera fece uso di quell'adagio che io già nella tornata di giovedì ultimo scorso citava, non posso a meno di chiamarvi a poche mie altre considerazioni. Io sarò in queste più conservatore della suprema nostra legge, dello Statuto, di quello lo sia stato l'onorevole signor ministro stesso, il quale credette di dovere presentarci di bel nuovo il progetto di legge della tassa sulle successioni, e che lo fece inzuccherando colle esenzioni espresse nell'articolo terzo la pillola del primo, quale io confesso aver già, bene o male, digerita, augurando però ai miei figli che non tanto presto abbiano a sentire le conseguenze di simil tassa.

Signori, l'articolo vigesimoquinto dello Statuto è così espresso:

« Essi (cioè tutti i cittadini dello Stato) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. »

Gli è in forza di questo principio che si misurano tutte le contribuzioni diverse, le imposte fondiarie, le tasse, i diritti doganali e via dicendo. Se dunque per tutti i cittadini indistintamente si applicano le eguali tasse, le eguali contribuzioni, e che tutti sieno costretti ad adempierle e soddisfarle, perchè ci si mettono or davanti delle eccezioni, delle esenzioni? Si lagnava e si lagna pur tuttora la nazione dei diritti, eccezionali, delle prerogative di alcuni individui, di diritti di certe provincie, di favori stati concessi dai Governi anteriori alla nostra Costituzione, ed ora noi costituzionali dobbiamo e possiamo introdurne dei nuovi?

Oltre di che, io chiamo sconveniente l'esenzione di tassa, di cui si tratta, e penso e credo che, non solo darà luogo a frodi, ma eziandio a disgusti e gravi gelosie. E qui permettetemi, o signori, che io mi spieghi.

Come si vorrebbe che Tizio, al quale fossero per pervenire in eredità lire 2000, nulla avesse a pagare al fisco, quando all'incontro Caio, che ne conseguisse una di lire 2010, dovesse pagare una tassa alle finanze dello Stato! Credete voi, o signori, che questi lo farà con tutta rassegnazione, con spontaneità e con creduta giustizia? Griderà alle stelle, e fors'anche contro di noi nel vedersi il suo vicino privilegiato ed egli non, a causa di sì piccola differenza di somma!

Notate altresì il caso in cui benissimo, e più volte potrebbe avvenire che all'eredità, quand'anche già possessore di altre sostanze, e fors'anco pingui, si devolvesse una successione di lire 2000; questi, in tal caso nulla pagherà, ed il povero, cui fossero per pervenire sole lire 10 di più, sarebbe percosso dalla tassa che stiam per imporre. E credereste voi, o signori, che questa disposizione di legge sarebbe per essere considerata equa, imparziale e da meritare la generale approvazione? Io penso ben altrimenti.

Un'altra considerazione io mi permetto di farvi, o signori, ed è quella dello stato delle nostre finanze, alle quali tante minime quantità unite gioverebbero assai. Io qui torno a dire, non avrei amato questa legge, e non l'amero per tutta la consumazione dei secoli; ma postochè è giuocoforza subirla, convien anche subirla nel senso del letterale disposto, e dello spirito dello Statuto.

Ma mi si dirà: ogni legge, come ogni regola può ammettere qualche eccezione, l'eccessiva grettezza offende il *summum jus*, può esser ingiuria. Ottime osservazioni in molti casi, non però adatte a questo. Eh! siamo logici, e conseguenti nelle nostre deliberazioni, o signori, e ricordiamoci, che quando io da qui vi dipingevo con più patetici colori la condizione di vari paesi dello Stato, e perorava perchè la Camera volesse usar loro qualche riguardo, volesse fare una eccezione a loro favore, fu questa respinta; ed ora vorrebbe